



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351

Mail labour@labourconsulting.com

Pec labourconsulting@legalmail.it

Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 20.06.2024.

Oggetto: CCNL Alimentari e Panificazione artigianato – accordo di rinnovo.

Si segnala che in data 6 giugno 2024 è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 6 dicembre 2021 per i dipendenti delle aziende dell'area Alimentazione-Panificazione, scaduto il 31.12.2022.

Con riferimento i lavoratori dipendenti dalle imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti si segnala la precedente stipula dell'Accordo economico 15 marzo 2024.

Di seguito riportiamo i principali contenuti del rinnovo.

Incrementi retributivi

Le Parti hanno stabilito i seguenti aumenti retributivi e nuovi minimi:

Settore alimentare

Livello	Aumenti a partire dal				Totale
	1° aprile 2024	1° gennaio 2025	1° novembre 2025	1° aprile 2026	
1S	78,34	52,22	71,81	66,59	268,96
1	70,33	46,89	64,47	59,78	241,47
2	64,39	42,92	59,02	54,73	221,06
3A	60,00	40,00	55,00	51,00	206,00
3	56,75	37,83	52,02	48,24	194,84
4	54,44	36,29	49,90	46,27	186,90
5	51,92	34,62	47,60	44,13	178,27
6	48,58	32,39	44,53	41,29	166,79

Livello	Retribuzione al 31/03/2024	Retribuzione a partire dal			
		1° aprile 2024	1° gennaio 2025	1° novembre 2025	1° aprile 2026
1S	2.237,60	2.315,94	2.368,16	2.439,97	2.506,56
1	2.009,01	2.079,34	2.126,23	2.190,70	2.250,48
2	1.839,16	1.903,55	1.946,47	2.005,49	2.060,22
3A	1.713,85	1.773,85	1.813,85	1.868,85	1.919,85
3	1.621,06	1.677,81	1.715,64	1.767,66	1.815,90
4	1.554,94	1.609,38	1.645,67	1.695,57	1.741,84
5	1.483,14	1.535,06	1.569,68	1.617,28	1.661,41
6	1.387,62	1.436,20	1.468,59	1.513,12	1.554,41

Settore panificazione

Livello	Aumenti a partire dal				Totale
	1° aprile 2024	1° gennaio 2025	1° novembre 2025	1° aprile 2026	
A1S	68,91	45,94	63,17	49,39	227,41
A1	64,06	42,71	58,73	45,91	211,41
A2	60,00	40,00	55,00	43,00	198,00
A3	54,94	36,63	50,36	39,37	181,30
A4	52,05	34,70	47,72	37,30	171,77
B1	67,47	44,98	61,85	48,35	222,65
B2	55,43	36,95	50,81	39,72	182,91
B3S	53,94	35,96	49,45	38,66	178,01
B3	52,19	34,79	47,84	37,40	172,22
B4	49,49	32,99	45,37	35,47	163,32

Livello	Retribuzione al 31/03/2024	Retribuzione a partire dal			
		1° aprile 2024	1° gennaio 2025	1° novembre 2025	1° aprile 2026
A1S	1.889,96	1.958,87	2.004,81	2.067,98	2.117,37
A1	1.757,02	1.821,08	1.863,79	1.922,52	1.968,43
A2	1.645,54	1.705,54	1.745,54	1.800,54	1.843,54
A3	1.506,79	1.561,73	1.598,36	1.648,72	1.688,09
A4	1.427,60	1.479,65	1.514,35	1.562,07	1.599,37
B1	1.850,39	1.917,86	1.962,84	2.024,69	2.073,04
B2	1.520,17	1.575,60	1.612,55	1.663,36	1.703,08
B3S	1.479,47	1.533,41	1.569,37	1.618,82	1.657,48
B3	1.431,21	1.483,40	1.518,19	1.566,03	1.603,43
B4	1.357,35	1.406,84	1.439,83	1.485,20	1.520,67

Imprese non artigiane del settore Alimentare fino a 15 dipendenti

Livello	Par.	Aumenti a partire dal					
		1° marzo 2024	1° maggio 2024	1° luglio 2024	1° novembre 2024	1° gennaio 2025	1° gennaio 2026
1Q	230	35,04	75,55	109,12	58,76	100,73	100,73
1	230	35,04	75,55	109,12	58,76	100,73	100,73
2	200	30,47	65,69	94,89	51,09	87,59	87,59
3	165	25,14	54,20	78,28	42,15	72,26	72,26
4	145	22,09	47,63	68,80	37,04	63,50	63,50
5	130	19,80	42,70	61,68	33,21	56,93	56,93
6	120	18,28	39,42	56,93	30,66	52,55	52,55
7	110	16,76	36,13	52,19	28,10	48,18	48,18
8	100	15,23	32,85	47,45	25,55	43,80	43,80

Livello	Minimi al 29/02/2024	Minimi a partire dal					
		1° marzo 2024	1° maggio 2024	1° luglio 2024	1° novembre 2024	1° gennaio 2025	1° gennaio 2026
1Q	2.442,01	2.477,05	2.552,60	2.661,72	2.720,48	2.821,21	2.921,94
1	2.442,01	2.477,05	2.552,60	2.661,72	2.720,48	2.821,21	2.921,94
2	2.123,48	2.153,95	2.219,64	2.314,53	2.365,62	2.453,21	2.540,80
3	1.751,89	1.777,03	1.831,23	1.909,51	1.951,66	2.023,92	2.096,18
4	1.539,54	1.561,63	1.609,26	1.678,06	1.715,10	1.778,60	1.842,10
5	1.380,28	1.400,08	1.442,78	1.504,46	1.537,67	1.594,60	1.651,53
6	1.274,09	1.292,37	1.331,79	1.388,72	1.419,38	1.471,93	1.524,48
7	1.167,93	1.184,69	1.220,82	1.273,01	1.301,11	1.349,29	1.397,47
8	1.061,77	1.077,00	1.109,85	1.157,30	1.182,85	1.226,65	1.270,45

Arretrati

I nuovi minimi decorrono da aprile 2024. Le Parti hanno stabilito che gli arretrati di aprile e maggio dovranno essere erogati in un'unica soluzione, in occasione del cedolino paga di giugno 2024.

Una Tantum

Le Parti hanno stabilito a favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo (6 giugno 2024), ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (da ritenersi 1° gennaio 2023 - 31 marzo 2024 - totale 15 mesi), il pagamento di un importo una tantum pari a 160,00 euro lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'una tantum dovrà essere corrisposta in due tranches di pari importo:

- 80,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024;
- 80,00 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024;

NB. per le imprese non artigiane del settore Alimentare fino a 15 dipendenti (Parte II del CCNL) la corresponsione dell'una tantum è stata definita con l'Accordo 15 marzo 2024.

Preavviso (Imprese Alimentari Artigiane e Panificazione)

Il licenziamento del lavoratore non in prova o le sue dimissioni dovranno avvenire con un preavviso, i cui nuovi termini risultano i seguenti:

Settore alimentazione			Settore panificazione	
Livello	Operai	Impiegati	Livello	Durata
1S	-	120 giorni	A1S, A1	45 giorni
1	-	90 giorni	A2, A3, A4	30 giorni
2	-	45 giorni	B1, B2, B3S	45 giorni
3A	45 giorni	45 giorni	B3, B4	15 giorni
3	45 giorni	45 giorni	-	-
4	30 giorni	30 giorni	-	-
5	15 giorni	30 giorni	-	-
6	15 giorni	-	-	-

Permessi Retribuiti (Imprese Alimentari Artigiane e Panificazione)

Alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, al fine dell'inserimento all'asino nido o alla scuola d'infanzia del figlio/a, spetta un permesso retribuito fino ad un massimo di 8 ore annue, frazionabili.

ROL (Imprese parte II del CCNL)

Con riferimento alle imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti e alle imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione, si sottolinea che, fatto salvo l'orario contrattuale di 40 ore settimanali, il monte annuo di riduzione dell'orario di lavoro è pari a 76 ore per lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6.

Ulteriori 4 ore a titolo di ROL saranno riconosciute a partire dal 1° gennaio 2027.

A decorrere dal 1° giugno 2024 ai soli lavoratori turnisti spetteranno ulteriori 8 ore a titolo di ROL.

Donne vittime di violenza di genere

Ai sensi della disciplina legislativa (art. 24 del D.Lgs n. 80/2015), alle vittime di violenza di genere inserite in percorsi certificati spetta un congedo retribuito non superiore a 3 mesi, fruibile anche a giorni o a ore ed utilizzabile nell'arco temporale di 3 anni. Il contratto prevede come condizione di miglior favore ulteriori 3 mesi di aspettativa. Durante quest'ultimo periodo per 2 mesi la dipendente ha diritto a un'indennità c/azienda (che non ha effetti sugli istituti indiretti e differiti), pari al 30% delle retribuzioni tabellari.

Imprese parte II del CCNL

Viene previsto il diritto ad un prolungamento fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi di permessi retribuiti a carico dell'azienda.

Sono inoltre riconosciute 3 mezze giornate annue di permesso retribuito (non frazionabili) per l'assistenza ai genitori anziani (età pari o superiore ai 75 anni) nell'ipotesi di ricovero e/o dimissioni e day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche (congedo per l'assistenza intra generazionale). Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex Legge 104 per l'assistenza al medesimo soggetto.

Contratto a tempo determinato (Imprese Alimentari Artigiane e Panificazione)

Sono state individuate le seguenti causali di stipula, rinnovo o proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato per periodi successivi ai primi 12 mesi:

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.

Imprese parte II del CCNL

In materia di limiti quantitativi si conviene che:

- nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine;
- per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di lavoratori a termine nel limite del 25%. Entro predetto limite sono computati anche i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro.

È ammessa la stipula, il rinnovo o la proroga dei rapporti a termine, per periodi successivi ai primi 12 mesi ed entro i limiti massimi del CCNL, nelle seguenti ulteriori causali (alternative tra loro):

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie non presenti nella normale produzione.

Lavoro Intermittente (Imprese Alimentari Artigiane e Panificazione)

Le Parti hanno stabilito che il lavoro a chiamata è attivabile nei seguenti casi:

- lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (con mezzi propri o aziendali) presso il consumatore;
- ulteriore aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore o, in sua vece, un suo familiare o il gestore quando questi svolgono direttamente attività di vendita.

L'importo dell'indennità mensile di disponibilità (esclusa dal computo di ogni istituto legale o contrattuale) è determinato nel 30% della retribuzione prevista dal contratto: la retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell'indennità, è costituita dalla retribuzione tabellare e dai ratei di 13ma, nonché i ratei di 14ma laddove prevista dal CCNL.

Apprendistato professionalizzante (Imprese Alimentari Artigiane e Panificazione)

Con riferimento alle imprese artigiane alimentari e alle imprese della panificazione, a partire dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti, anche assunti precedentemente a tale data, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. L'importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10,00 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.

Dal periodo di paga successivo a quello di termine del periodo formativo del contratto di apprendistato, gli importi degli aumenti periodici già maturati saranno rivalutati ai valori previsti dall'art. 34 del CCNL per il livello finale in cui viene inquadrato il lavoratore. La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio in qualifica, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.

Nel restare a disposizione, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp